



## Comunicato Ufficiale n. 58 del 29/05/2020

Stagione Sportiva 2019/2020

<b>1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.</b> .....	<b>2574</b>
<b>2. COMUNICAZIONI L.N.D.</b> .....	<b>2574</b>
2.1. ALLEGATI.....	2574
<b>3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE</b> .....	<b>2574</b>
3.2. SEGRETERIA.....	2574
CALCIO FEMMINILE.....	2577
CALCIO A 5.....	2577
<b>4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO</b> .....	<b>2577</b>
<b>5. RISULTATI</b> .....	<b>2578</b>
<b>6. GIUSTIZIA SPORTIVA</b> .....	<b>2578</b>
<b>7. ERRATA CORRIGE</b> .....	<b>2579</b>
<b>8. ALLEGATI</b> .....	<b>2579</b>
<b>9. CALENDARIO GARE</b> .....	<b>2579</b>

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: [toscana.lnd.it](http://toscana.lnd.it)

e-mail: [crt.toscana@lnd.it](mailto:crt.toscana@lnd.it)

pec: [crtoscana@pec-legal.it](mailto:crtoscana@pec-legal.it)

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Calcio a 5	tel. 0556521431	
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Calcio Femminile	tel. 0556521432	
Tesseramento	tel. 0556521419 - 420	fax 0557472708	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521444	
Affari generali	tel. 0556521400 - 401		Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415	fax 0556540787
Impianti sportivi	tel. 0556521421		Giudice sportivo	tel. 0556521417 - 418	fax 0557472707
				fax 0557472709	<a href="mailto:giudicetoscana@pec-legal.it">giudicetoscana@pec-legal.it</a>
			Corte appello sportiva e	tel. 0556521430	<a href="mailto:giudice.toscana@lnd.it">giudice.toscana@lnd.it</a>
			Tribunale Federale	fax 0557472710	<a href="mailto:cortetoscana@pec-legal.it">cortetoscana@pec-legal.it</a>
					<a href="mailto:cdt.toscana@lnd.it">cdt.toscana@lnd.it</a>

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

## 2. COMUNICAZIONI L.N.D.

### 2.1. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 302-Determinazioni federali su Campionati professionistici 2019-2020 e 2020-2021
- Comunicato Ufficiale n. 303-Determinazioni federali su Campionati dilettantistici 2019-2020
- Comunicato Ufficiale n. 306-Modifica artt. 52 e 142 Codice di Giustizia Sportiva
- Comunicato Ufficiale n. 307-Modifica Principi Informatori Statuti delle Leghe
- Comunicato Ufficiale n. 308-Termini accordi preliminari e variazioni tesseramento Giovani di Serie
- Comunicato-Ufficiale n. 768 Divisione Calcio a Cinque-Dimissioni Montemurro da Presidente Divisione C5

## 3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Tutta la corrispondenza inerente la Giustizia Sportiva, la Corte Federale di Appello Sportiva Territoriale e al Tribunale Federale Territoriale dovrà essere inviata, in applicazione di quanto disposto dall'artt 67 e 71 C.G.S., ai seguenti indirizzi:

**Giudice Sportivo Territoriale Toscana**    [giudicetoscana@pec-legal.it](mailto:giudicetoscana@pec-legal.it)    [giudice.toscana@lnd.it](mailto:giudice.toscana@lnd.it)

**Corte di Appello Sportiva Toscana**    [cortetoscana@pec-legal.it](mailto:cortetoscana@pec-legal.it)    [cdt.toscana@lnd.it](mailto:cdt.toscana@lnd.it)  
**e Tribunale Federale Toscana**

Si fa presente che i reclami eventualmente inviati al di fuori delle modalità sopra indicate, potranno subire ritardi nella loro evasione o anche incorrere nella loro inammissibilità.

### 3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

## 3.2. SEGRETERIA

### 3.2.1. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI

Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico fino martedì 2 giugno p.v., salvo proroghe.

Per comunicazioni urgenti di primaria importanza contattare, nelle fasce orarie già pubblicate, i seguenti numeri telefonici:

055/6521416 Segretario Sauro Falciani

055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi

055/6521406 Responsabile Ufficio Amministrativo Simona Poggi

055/6521419 Responsabile Ufficio Tesseramento Silvia Morgenni

### 3.2.2. MODALITA' PER LA RIPRESA GRADUALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE IN GENERE

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, al fine di evitare incomprensioni dovute alla pubblicazione di alcuni articoli e dichiarazioni su quotidiani e social, si ritiene doveroso ed opportuno ricordare, come già esposto dal Presidente del Comitato Regionale e dal Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico durante la video conferenza del 25 maggio u.s., che una graduale ripresa delle attività sportive e motorie potrà avvenire, al momento, solo attenendosi alle Linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo Sport

Tali Linee guida sono disponibili sulle news del sito del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. all'indirizzo:

<https://www.figc.it/it/giovani/news/pubblicate-le-linee-guida-governative-per-gli-allenamenti-degli-sport-di-squadra-e-di-base/>

Qualunque altra disposizione in merito verrà prontamente comunicata.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale pubblichiamo, inoltre, per opportuna conoscenza, **Le Linee Guida per l'organizzazione di Centri Estivi** emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche per la famiglia.

*Si fa presente che molto probabilmente ogni Comune apporterà proprie e specifiche modifiche a tali Linee Guida.*

Anche in questo caso tutte le informazioni che potranno essere utili alla Società Sportive verranno pubblicate sul Comunicato e sul nostro sito.

### **3.2.3. CORSI PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI UEFA GRASSROOTS C LICENCE AD INVITO**

Come già annunciato dal Presidente Mangini durante la diretta live con tutte le società della Toscana, svoltasi il 25 maggio u.s., è stato raggiunto uno degli obiettivi che questo Comitato si era posto per risolvere una problematica emersa negli ultimi due anni riguardante l'obbligatorietà dei tecnici qualificati nelle categorie giovanili provinciali: per poter adempiere a questo obbligo, senza assolutamente penalizzare le società, saranno organizzati Corsi per Allenatori di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence **ad invito** su indicazione diretta delle Società stesse.

A tale scopo il Settore Tecnico con il Comunicato Ufficiale n. 332, allegato al presente C.U., ha indetto un Corso per Allenatori di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence rivolto ad abilitare allenatori per le categorie giovanili in cui è stata inserita l'obbligatorietà del Tecnico iscritto all'Albo del Settore Tecnico.

#### **Modalità di presentazione dei candidati da parte delle Società:**

Le Società dovranno compilare il modulo on line → <https://tinyurl.com/domandaC>, indicando i nominativi, in possesso dei requisiti previsti ai punti 7 e 8 del suddetto bando, che intendono far abilitare tramite questo corso o corsi successivi;

In questo Corso saranno inseriti n. 60 candidati in base ai criteri sotto riportati:

- 1) Il primo nominativo nella lista presentata dalla Società sarà prioritario rispetto agli altri inseriti;
- 2) Faranno parte dell'elenco finale che sarà trasmesso al Settore Tecnico, i nominativi inseriti al posto 1 delle prime 60 Società in ordine di arrivo temporale;
- 3) Nel caso di vacanza di posti dovuto ad un numero di liste inferiore a 60, saranno inclusi i nominativi inseriti al posto 2 della lista della Società, in base ai predetti punti 1) e 2), fino alla concorrenza dei posti utili.

Potranno concorrere alla partecipazione al Corso per Allenatori di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence – C.U. n.332 i nominativi inclusi nelle liste inviate dalle Società a questo Comitato Regionale entro **lunedì 15/6/2020**.

La Lista definitiva dei 60 candidati ammessi al Corso sarà pubblicato sul sito del Comitato Regionale Toscana martedì 16 giugno p.v.

I nominativi esclusi da questo corso inseriti nelle liste inviate dalle Società entro il 15/6/2020 e quelli presenti nelle liste inviate al Comitato Regionale successivamente al 15/6/2020 e fino al 31 luglio 2020, potranno partecipare ad ulteriori Corsi indetti dal Settore Tecnico nella prossima stagione sportiva, per i quali saranno utilizzati gli stessi criteri già adottati.

L'elenco complessivo e definitivo dei nominativi presenti nelle liste presentate dalle Società sarà poi trasmesso al Settore Tecnico.

### **3.2.4. RICHIESTA CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI**

Si invitano le Società a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) e firma digitale in quanto potranno essere condizioni indispensabili per eventuali richieste di contributi e finanziamenti.

### 3.2.5. EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - DIRITTI DI SEGRETERIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana nell'ottica di porre in essere provvedimenti a sostegno delle Società per l'emergenza sanitaria COVID-19 utili per la ripresa dell'attività, ha adottato una prima e parziale misura, non addebitando i costi dei diritti di segreteria per la regolarizzazione delle pratiche di tesseramento calciatori, dirigenti e allenatori S.G.S. e Dilettanti, dei dati incompleti riportati sul foglio censimento iscrizione e dell'organizzazione attività, che ammontano a oltre € 60.000,00.

### 3.2.6. SOCIETA' INATTIVE

Si rende noto che la sotto segnata Società, risulta inattiva per la Stagione Sportiva 2019/2020:

**A.S.D. VALDIBURE**

matricola **945147**

## CALCIO FEMMINILE

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: [femminile.toscana@lnd.it](mailto:femminile.toscana@lnd.it)

Responsabile Regionale Calcio Femminile: Luciana Pedio **366 5414284**

Tel. 055 6521432 -FAX 055 7472707 ORE 10:00- 13.00 MARTEDI-MERCOLEDI

## CALCIO A 5

### CORSO ALLENATORI

In previsione di organizzare il Corso Allenatori di Calcio a 5, si invitano tutti gli interessati ad inviare una mail a **futsal.toscana@lnd.it** indicando anche la zona di provenienza.

Questa Segreteria rimane a disposizione per ogni informazione riguardo le modalità di partecipazione ed organizzative.

## 4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna comunicazione.

## 5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

## 6. GIUSTIZIA SPORTIVA

### Decisioni Giudice Sportivo

#### SECONDA CATEGORIA

##### ORDINANZA

**27.- RECLAMO DELLA S.P. ACQUAVIVA A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA CIRCOLO FRATTICCIOLA/ACQUAVIVA DEL 23.02.2020.**

Si comunica alle parti interessate, ai sensi del comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., che questo Giudice Sportivo Territoriale in data 04.06.2020 assumerà la pronuncia relativa alla richiesta indicata in epigrafe.

#### CALCIO A CINQUE SERIE C2

##### ORDINANZA

**28.- RECLAMO DELL'A.S.D. G.F. RIONE AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA S.MICHELE C.VIRTUS/G.F. RIONE DEL 28.02.2020.**

Si comunica alle parti interessate, ai sensi del comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., che questo Giudice Sportivo Territoriale in data 04.06.2020 assumerà la pronuncia relativa alla richiesta indicata in epigrafe.

## 7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

## 8. ALLEGATI

- Comunicato Ufficiale n. 302-Determinazioni federali su Campionati professionistici 2019-2020 e 2020-2021
- Comunicato Ufficiale n. 303-Determinazioni federali su Campionati dilettantistici 2019-2020
- Comunicato Ufficiale n. 306-Modifica artt. 52 e 142 Codice di Giustizia Sportiva
- Comunicato Ufficiale n. 307-Modifica Principi Informatori Statuti delle Leghe
- Comunicato Ufficiale n. 308-Termini accordi preliminari e variazioni tesseramento Giovani di Serie
- Comunicato-Ufficiale n. 768 Divisione Calcio a Cinque-Dimissioni Montemurro da Presidente Divisione C5
- Linee Guida per l'organizzazione di Centri Estivi emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche per la famiglia
- Comunicato Ufficiale n. 332 Settore Tecnico F.I.G.C.-Bando Corso per Allenatori di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence

## 9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

---

**PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 29-05-2020**

---

Il Segretario  
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente  
Dr. Paolo Mangini



**COMUNICATO UFFICIALE n. 302**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 196/A del 20 Maggio 2020, inerente le determinazioni della F.I.G.C. in relazione all'attività di competenza delle Leghe Professionistiche della Stagione Sportiva 2019/2020 e alla fissazione della data di inizio della Stagione Sportiva 2020/2021 delle medesime Leghe Professionistiche.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 196/A**

Il Consiglio Federale

premessi che

- l'art. 218 del decreto "Rilancio" così, tra l'altro, prevede: "1. (...) *le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019 -2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021*";
- a causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto delle misure di contenimento adottate dalle autorità di Governo, a decorrere dal 10 marzo 2020 sono sospese tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l'egida della FIGC;
- la FIFA nel documento di aprile 2020 avente ad oggetto "COVID-19:Football Regulatory issues" così scrive: "*l'epidemia di virus COVID-19 ha interrotto le attività quotidiane in tutto il mondo ed è stata annunciata come una pandemia dalla Organizzazione Mondiale della Sanità OMS. Il calcio è stato ugualmente colpito, con la attività calcistica sospesa praticamente in tutti i paesi o territori del mondo (...) La sezione definizioni dell'RSTP definisce una "stagione" come "il periodo che inizia con la prima partita ufficiale del relativo campionato nazionale e termina con l'ultima partita ufficiale del pertinente campionato nazionale" (...) La maggior parte dei campionati più colpiti da COVID-19 ha inserito la data di inizio stagione al 1 luglio e la data di fine stagione al 30 giugno (...). Dato il rinvio o la sospensione dei campionati e il forte desiderio delle MA di completare quelle competizioni è molto probabile che tale completamento avverrà dopo la data di fine originale della stagione. Ciò naturalmente influirà sulla data di inizio originale della prossima stagione (...) Alla luce dell'attuale situazione, sulla base di un approccio caso per caso da parte dell'amministrazione FIFA, che tenga però conto di un coordinamento globale, si propone di approvare tutte le eventuali richieste di estensione della data di conclusione della corrente stagione sportiva*";

- nella circolare UEFA 24/2020 del 24 aprile 2020 così, tra l'altro, si legge: *“data l'attuale situazione imprevista e senza precedenti causata da Covid-19 le associazioni nazionali e le leghe si trovano ad affrontare una situazione in cui il completamento delle loro competizioni nazionali è a rischio (...) lo scenario ideale, qualora la situazione pandemica lo consenta, è di completare le competizioni nazionali attualmente sospese consentendo alle squadre di calcio di qualificarsi per le competizioni UEFA per club in base al merito sportivo nel loro formato originale. Se questo risultato non fosse possibile, in particolare a causa di problemi di calendario, (...) sarebbe preferibile che le competizioni nazionali sospese riprendessero con un formato diverso in modo tale da permettere comunque alle società di qualificarsi sulla base del merito sportivo determinato dal completamento di tali competizioni con il diverso formato. L'opzione estrema dovrebbe prevedere, in caso di impossibilità di completare le competizioni nazionali, l'individuazione delle squadre titolate a partecipare alle coppe europee per club sulla base del merito sportivo, per quanto possibile in queste circostanze eccezionali (...) la procedura per individuare i club dovrebbe basarsi su principi oggettivi, trasparenti e non discriminatori”*;
- il principio del merito sportivo è caposaldo di ogni competizione agonistica nel rispetto di quanto previsto dal CIO e dal CONI;
- in conformità ai richiamati documenti FIFA e UEFA, è volontà di questa Federazione riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche rinviando ad altro e autonomo provvedimento le determinazioni relative alle competizioni dilettantistiche considerate le peculiarità delle stesse;
- il DPCM del 17 maggio 2020 all'art. 1 lettera e) nel prorogare la sospensione delle competizioni sportive, autorizza *“allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive (...) le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra”*;
- è auspicio della Federazione che le autorità di Governo, nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute, dopo aver consentito la ripresa degli allenamenti consentano, seppure a porte chiuse, lo svolgimento delle competizioni sportive;
- questa Federazione è consapevole della differenza dei modelli di organizzazione e gestione delle società partecipanti ai diversi campionati organizzati dalle leghe professionistiche, tale per cui è ipotizzabile una ripresa diversificata delle competizioni organizzate dalle singole leghe professionistiche;
- a tal proposito, pertanto, può individuarsi nella data del 20 agosto 2020 il termine ultimo per il completamento delle competizioni 2019/2020 organizzate dalla Lega di Serie A, dalla Lega B e dalla Lega Pro, e nella data del 31 agosto 2020 il termine della stagione sportiva federale 2019/2020, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche;
- laddove, pur prorogando il termine della stagione sportiva 2019/2020, non ci fossero le condizioni per concludere i relativi campionati con la disputa di tutte le partite già previste dal calendario ordinario, il campionato potrà riprendere con un formato diverso (brevi fasi di

playoff e/o playout) così da individuare comunque secondo il merito sportivo l'esito delle singole competizioni;

- solo nel caso in cui fosse impossibile riavviare o completare le competizioni entro le date di conclusione così come sopra prorogate, l'esito delle stesse competizioni, anche con riferimento alle squadre promosse e retrocesse, verrà individuato in base alla classifica cristallizzatasi al momento della definitiva interruzione con la applicazione di oggettivi coefficienti correttivi da individuarsi anche tenendo conto della specificità della organizzazione in gironi della competizione e/o del diverso numero di gare disputate dalle società;
- tutto ciò premesso

#### d e l i b e r a

1. la premessa fa parte integrante della delibera;
2. in linea con le indicazioni FIFA e UEFA, è intendimento della Federazione adoperarsi affinché i campionati organizzati da Lega Serie A, Lega B, Lega Pro vengano riavviati e portati a conclusione;
3. in ragione delle determinazioni della autorità di Governo relativamente alla graduale ripresa delle attività sportive nonché delle esigenze organizzative delle singole leghe, la durata della stagione sportiva federale 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 47 comma 1 delle NOIF e relativi richiami, è prorogata al 31 agosto 2020, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche, di conseguenza la durata delle competizioni sportive 2019/2020 organizzate dalla Lega di Serie A, dalla Lega B e dalla Lega Pro potrà essere prorogata fino al 20 agosto 2020;
4. precedentemente alla ripresa delle singole competizioni secondo il calendario ordinario, il Consiglio Federale determinerà i criteri di definizione degli esiti delle competizioni laddove, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese in via definitiva;
5. nel caso in cui le competizioni possano essere riavviate ma sia preventivamente appurata la impossibilità di concludere le stesse con la disputa di tutte le partite già previste dal calendario ordinario, il Consiglio Federale indicherà un formato diverso (brevi fasi di playoff e/o playout) al fine di individuare l'esito delle competizioni, ivi incluse promozioni e retrocessioni, determinando altresì i criteri di definizione degli esiti delle competizioni laddove, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese in via definitiva;
6. nella denegata ipotesi in cui, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non fosse possibile riavviare le competizioni o, una volta riprese con il calendario ordinario o con un formato diverso, le stesse dovessero essere nuovamente sospese in via definitiva, i criteri di definizione degli esiti delle competizioni, ivi comprese promozioni e retrocessioni, verranno individuati dal Consiglio Federale in base alla classifica cristallizzatasi al momento

della definitiva interruzione anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi della competizione e/o del diverso numero di gare disputate dalle società;

7. per effetto di quanto precede, la stagione sportiva federale 2020/2021, in relazione all'attività di competenza delle Leghe Professionistiche avrà inizio il 1 settembre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE n. 303**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 197/A del 20 Maggio 2020, inerente l'interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla Stagione Sportiva 2019/2020, nonché il rinvio ad altra delibera federale in ordine ai provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col provvedimento di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 197/A del 20 Maggio 2020.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 197/A**

Il Consiglio Federale

Premesso che

- l'art. 218 del decreto "Rilancio" così, tra l'altro, prevede: "1. (...) *le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019 -2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021*";
- a causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto delle misure di contenimento adottate dalle autorità di Governo, a decorrere dal 10 marzo 2020 sono sospese tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l'egida della FIGC;
- in data 14 maggio 2020 il Presidente Federale richiedeva al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di conoscere il parere della stessa Lega relativamente alla possibile prosecuzione delle competizioni sportive organizzate dalla LND per la stagione sportiva 2019/2020;
- nella nota *de qua* così, tra l'altro, si legge: "è una decisione che dovrà essere adottata nel rispetto del superiore interesse della tutela della salute di tutti i nostri atleti che a vario titolo prendono parte alle competizioni in oggetto (...) La peculiarità del mondo Dilettantistico rende estremamente complicato ipotizzare- pur volendo immaginare uno slittamento del termine finale della stagione sportiva ad oggi individuato nella data del 30 giugno 2020 – una ripresa delle attività tale da poter prevedere la conclusione dei campionati e delle competizioni sportive relativa alla stagione sportiva 2019/2020";
- il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti in data 14 maggio 2020 riscontrava la nota innanzi indicata evidenziando che: "condivido in pieno le tue indicazioni (...) le attività calcistiche dilettantistiche, per i complessi ed articolati livelli organizzativi che le caratterizzano, per la molteplicità dei soggetti che vi partecipano e per la vastità di diffusione a livello territoriale, hanno patito e stanno patendo maggiormente le conseguenze della epidemia COVID-19;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*” ha disposto, tra l’altro, sino alla data del 14 giugno 2020 la proroga della sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;
- alla luce di quanto rappresentato, si ritiene, anche nel rispetto del superiore interesse della salute pubblica, che non vi siano le condizioni per ipotizzare la ripresa delle competizioni sportive relative alla stagione 2019/2020 organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;
- su proposta del Presidente Federale e d’intesa con la Lega Nazionale Dilettanti;

d e l i b e r a

- 1) la premessa fa parte integrante della delibera;
- 2) di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020;
- 3) rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**COMUNICATO UFFICIALE n. 306**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 200/A e n. 201/A del 20 Maggio 2020, inerenti la modifica degli artt. 52 e 142 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 200/A**

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p data-bbox="341 389 632 461" style="text-align: center;"><b>Art. 52</b> <b>Computo dei termini</b></p> <p data-bbox="164 535 805 607">1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.</p> <p data-bbox="164 645 805 716">2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.</p> <p data-bbox="164 754 722 790">3. I giorni festivi si computano nel termine.</p> <p data-bbox="164 828 805 936">4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.</p>	<p data-bbox="986 389 1276 461" style="text-align: center;"><b>Art. 52</b> <b>Computo dei termini</b></p> <p data-bbox="831 535 1430 607">1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.</p> <p data-bbox="831 645 1430 716">2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.</p> <p data-bbox="831 754 1390 790">3. I giorni festivi si computano nel termine.</p> <p data-bbox="831 828 1430 936">4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.</p> <p data-bbox="831 974 1430 1046"><b>5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.</b></p>

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 201/A**

Il Consiglio Federale

- preso atto della eccezionale situazione determinatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- ritenuto conseguentemente opportuno modificare l'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 142</b> <b>Disposizioni transitorie</b></p>	<p><b>Art. 142</b> <b>Disposizioni transitorie</b></p>
<p>1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.</p> <p>2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 29 febbraio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.</p> <p>3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.</p> <p>4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche.</p> <p>5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale.</p> <p>6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.</p>	<p>1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.</p> <p>2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal <b>30 giugno 2020</b>. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.</p> <p>3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal <b>1 luglio 2021</b>. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.</p> <p>4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche.</p> <p>5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale.</p> <p>6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.</p>



**COMUNICATO UFFICIALE n. 307**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 202/A del 20 Maggio 2020, inerente l'approvazione delle modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 131/A dell'11 Dicembre 2019.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 202/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 131/A dell'11 dicembre 2019, riguardante l'approvazione dei Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;
- ravvisata la opportunità di apportare alcune modifiche ai suddetti Principi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, così come risultanti dall'allegato A) al presente comunicato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## **PRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE**

### **ART.1**

#### **Natura Giuridica delle Leghe**

Le Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o di associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale.

### **ART.2**

#### **Ordinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe**

1. Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono avere natura elettiva.

2. Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della compagine associativa all'interno dei propri organi, in attuazione dei principi di democraticità e rappresentanza, attraverso appositi meccanismi elettorali.

3. Le Leghe regolano autonomamente - nel rispetto della legge, dei principi ed indirizzi del Coni e della FIGC, dello Statuto federale, dei principi informativi degli statuti e dei regolamenti delle Leghe emanati dalla FIGC - le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento.

### **ART.3**

#### **Organi delle Leghe**

1. Sono organi delle Leghe Professionistiche: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo, l'Amministratore/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti. E' consentito alle Leghe Professionistiche, con più di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente, sempre organo di Lega, nonché a quelle con più di venti associate eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo.

2. Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l'Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.

**3. La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico ed, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC.**

### **ART.4**

#### **Rapporti tra Federazione e Leghe**

1. I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione. Le Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e degli atti dei loro organi.

2. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo l'approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della società di revisione.

4. Alla Federazione è riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad acta delle Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale.

5. In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.

## **ART.5**

### **Funzioni della Assemblea**

1. Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) le funzioni elettive, la nomina dell'organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la nomina dei Presidenti e membri d'onore della Lega;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e di nomina assembleare e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- f) la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti per le cariche di Lega e di nomina assembleare;
- g) l'approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- h) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- i) le altre funzioni demandate dalla legge.

2. Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) le funzioni elettive;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- f) le altre funzioni demandate dalla legge.

## **ART.6**

### **Quorum e Maggioranze assembleari**

1. Le assemblee di Lega:

- fino a venti associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto.
- da ventuno a 100 associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

2. Per le votazioni, possono essere previste maggioranze qualificate ma, ferme restando le diverse maggioranze richieste dalla legge e di quanto previsto al successivo **comma** per le Leghe fino a venti associate, le assemblee, almeno dalla terza votazione, devono prevedere l'elezione alle cariche di Lega con il raggiungimento della maggioranza semplice delle aventi diritto di voto per

le Leghe da ventuno a trenta associate e della maggioranza semplice dei presenti per le Leghe, con un numero di associate superiore a trenta.

3. Nelle Leghe con un numero di associate fino a venti, per l'elezione alle cariche di Lega, deve essere prevista la maggioranza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso delle prime due assemblee elettive, per l'elezione alle cariche di Lega rimaste vacanti, deve essere prevista la maggioranza semplice delle aventi diritto di voto. Fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di 45 giorni.

4. Fermo restando quanto sopra, le Leghe possono individuare modalità di elezione dei propri organi che favoriscano un'ampia e democratica rappresentatività.

## **ART.7**

### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone, compreso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore/Consigliere delegato, da cinque a sette per le Leghe fino a venti associate, da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate, da cinque ad undici, per le Leghe che hanno più di trenta associate.

2. I componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche, almeno per 1/3, devono essere indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenente alla Lega interessata e ad altra Lega Professionistica. Fermo quanto sopra, nelle Leghe Professionistiche il requisito di indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente, e l'Amministratore/Consigliere delegato. Restano salve le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali.

3. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione calcio a cinque.

## **ART.8**

### **Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nonché, ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli organismi calcistici e con le istituzioni.

2. Le assemblee delle Leghe, con più di trenta associate, possono essere presiedute da persona diversa dal Presidente, nominata dalla stessa assemblea.

## **ART.9**

### **Amministratore/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche**

1. All'Amministratore/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della stessa.

2. L'Amministratore/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega e ne dirige il personale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, dirige le attività economiche e commerciali della Lega. L'Amministratore/Consigliere delegato esercita i poteri in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato.

## **ART.10**

### **Il Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
2. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto in favore del Coni, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega interessata e, per la Lega Nazionale Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso società di altre Leghe.
3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.

## **ART. 11**

### **Direttore Generale e/o Segretario Generale**

1. Nelle Leghe Professionistiche, l'Amministratore/Consigliere delegato - ovvero il Comitato Esecutivo, ove previsto - può decidere di avvalersi nell'esercizio delle funzioni di un Direttore generale e/o di un Segretario generale.
2. Il Direttore generale e/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Amministratore/Consigliere delegato ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il Comitato Esecutivo.
3. Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale.

## **ART. 12**

### **Consiglieri federali**

1. I consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, eccezion fatta per i membri di diritto, devono essere eletti separatamente per ciascuna Lega in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni relative alla elezione del Presidente Federale.
2. La Lega Nazionale Dilettanti deve garantire, fra i suoi consiglieri federali, la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due.
3. La votazione avviene con espressione di preferenze ridotte di una o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano i quattro e ridotte di due o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano gli otto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
4. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, diversi dai membri di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella prima assemblea utile riservata alla Lega interessata.
5. Ai fini della elezione alla carica di consigliere federale, gli interessati devono:
  - a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
  - b) essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Coni per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri federali;
  - c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto federale per i consiglieri federali.
6. Restano ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale.

### **ART.13**

#### **Organo di garanzia nelle assemblee**

1.Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere affidata ad un organo di giustizia federale.

### **ART. 14**

#### **Cognizione delle controversie**

La cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega deve essere devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva.

#### **Norma Transitoria**

Le Leghe, devono adeguare i loro Statuti e Regolamenti ai principi informativi approvati dal Consiglio Federale, allo statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni entro il 31 dicembre 2020, ed in ogni caso dovranno procedere all'adeguamento, prima della suddetta scadenza, qualora si rendesse necessaria indire la elezione dei consiglieri federali, per vacanza della medesima carica.

Restano in vigore per la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, i principi informativi previsti per le Leghe con più di venti associate, già recepiti alla data dell'11 dicembre 2019.



**COMUNICATO UFFICIALE n. 308**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 203/A del 20 Maggio 2020, inerente i termini relativi agli accordi preliminari di cui all'art. 105, commi 1 e 2 delle NOIF, a valere per la stagione sportiva 2020/2021, nonché i nuovi termini per le variazioni di tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" ex art. 39/1 NOIF, a valere per la stagione sportiva 2019/2020.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 203/A

Il Consiglio Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020;
- ritenuto opportuno, nelle more delle definizioni dei termini di tesseramento in ambito professionistico per la stagione 2020/2021, fissare i termini relativi agli accordi preliminari di cui all'art. 105, commi 1 e 2 delle NOIF, a valere per la stagione sportiva 2020/2021, nonché fissare nuovi termini per le variazioni di tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" ex art. 39/1 NOIF, a valere per la stagione sportiva 2019/2020

d e l i b e r a

di fissare i termini di cui in premessa come di seguito riportato:

### **1. Accordi preliminari**

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 31 agosto 2020 saranno passati agli atti privi di efficacia.

### **2. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

- a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

In deroga a quanto previsto nel C.U. 117/A del 16 maggio 2019, il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto fino a venerdì 31 Luglio 2020.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



## **Stagione Sportiva 2019/2020**

### **Comunicato Ufficiale N. 768**

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
  - 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
  - 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**
- 
- 3.1. DIMISSIONI PRESIDENTE MONTEMURRO**

Si comunica che nella riunione del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5, svoltasi in data odierna in modalità video-conferenza, il Presidente della Divisione Calcio a 5 Andrea Montemurro ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di Presidente della Divisione Calcio a 5.

Per quanto sopra, a norma dell'art. 18 lett. b) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Vice Presidente Vicario Gabriele Maria Di Gianvito sostituisce il Presidente nei termini e con le modalità dettate dal suddetto art. 18 del Regolamento della LND.

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 25/05/2020.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
Gabriele Maria Di Gianvito



**Dipartimento  
per le politiche della famiglia**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

# **Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19**

## **D'intesa con**

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dell'istruzione

Ministro per le politiche giovanili e lo sport

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Unione province d'Italia

Associazione nazionale comuni italiani

## **Contributo scientifico**

**Istituto  
degli  
Innocenti**



**Queste linee guida sono state redatte in coerenza con gli orientamenti contenuti nel documento della Società italiana di pediatria sulle attività extra domestiche per soggetti in età evolutiva per la fase 2 durante l'emergenza SARS CoV 2, nonché avendo a riferimento le Proposte e linee di indirizzo per modalità alternative di gestione in sicurezza dei centri estivi e delle attività per minori in fase 2 di emergenza COVID-19 elaborato a cura della Regione Emilia-Romagna ed il documento di Proposte per la ripresa delle attività educative e scolastiche elaborato a cura dell'Associazione nazionale comuni italiani ed integrato dalle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri.**



Documento chiuso: 15 maggio 2020

**Dipartimento per le politiche della famiglia**

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

Roma: Presidenza del Consiglio dei ministri, 2020

Per informazioni: [segreteria@dipfamiglia@governo.it](mailto:segreteria@dipfamiglia@governo.it)

Il riutilizzo è autorizzato, purché sia menzionata la fonte.

# Contenuti

Da maggio 2020

**Introduzione** 5

**Riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari** 9

- 1.1 Accessibilità degli spazi.....10
- 1.2 Compiti del gestore .....10
- 1.3 Responsabilità del genitore o dell'adulto familiare accompagnatore (o del ragazzo se almeno 14enne) .....10

**Attività organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi simili (fattorie didattiche, ecc.)** 13

- 2.1 Accessibilità degli spazi.....14
- 2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile .....15
- 2.3 Standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico.....15
- 2.4 Principi generali d'igiene e pulizia .....15
- 2.5 Criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori .....16
- 2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e la stabilità nel tempo della relazione tra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti.....16
- 2.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti.....17
- 2.8 Triage in accoglienza .....17
- 2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto .....18
- 2.10 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità.....19

Dal 18 maggio 2020

**Attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini d'età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti simili (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.)** 21

- 3.1 Accessibilità degli spazi.....22
- 3.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile.....23

Da giugno 2020

3.3 Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed adolescenti, e strategie generali per il distanziamento fisico.....	24
3.4 Principi generali d'igiene e pulizia .....	24
3.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori.....	25
3.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti.....	25
3.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti .....	26
3.8 Triage in accoglienza .....	26
3.9 Progetto organizzativo del servizio offerto .....	27
3.10 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità.....	29

# Introduzione

## Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco.

L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente, in particolare nella cosiddetta fase 1 dell'emergenza, la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti.

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco ed all'educazione.

Partendo dalle circostanze sopra richiamate, le presenti linee guida hanno l'obiettivo individuare orientamenti e proposte per realizzare, nella attuale fase 2 dell'emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti.

Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.

Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.

Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che sottolineano la necessità di avere linee guida generali ed unitarie relativamente ai requisiti per la riapertura delle attività, in relazione agli standard ambientali, di rapporto numerico ed alla definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini e gli adolescenti, sugli operatori e sulle famiglie.

Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari protocolli operativi da adottare in corso di frequenza sia sui minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali ed ai diversi materiali impiegati.

Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti il come attuare condizioni che consentano di offrire opportunità positive in condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza possibili date le circostanze.

Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze ed attività prospettate nelle diverse sezioni del documento:

- 1) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale adulto e bambino, nel caso dei bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione delle attività in piccoli gruppi nel caso dei bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;
- 2) l'attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi;
- 3) l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.

Con questi presupposti e finalità generali, le linee guida trattano tre distinte tipologie di interesse, che troveranno realizzazione progressiva e nella fase temporale che ci separa dalla riapertura dei servizi educativi e delle scuole nel prossimo anno scolastico 2021-2022.

In particolare, ci si riferisce:

- 1) a decorrere dal mese di maggio 2020, alla riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di età inferiore ai 3 anni ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti;
- 2) a decorrere dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo, alla realizzazione di attività organizzate per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche attraverso sperimentazioni innovative nell'orizzonte dell'*outdoor education*;
- 3) a decorrere dal mese di giugno 2020 e per il periodo estivo, alla realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative – i centri estivi – per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti simili.

La finalità perseguita di ripristinare le condizioni per l'esercizio da parte di bambini e degli adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori. Questi ultimi sono infatti chiamati, con

maggior intensità a partire dalla fase 2 rispetto alla fase immediatamente precedente, a riprendere le proprie attività di lavoro.

Per questo motivo, nella circostanza in cui la richiesta di accesso alle opportunità che prevedono un affidamento temporaneo del bambino o dell'adolescente siano superiori alle possibilità ricettive offerte, non potrà che provvedersi a selezionare la domanda tenendo conto anche delle effettive esigenze delle famiglie in quanto legate al tema della conciliazione.

D'altra parte, poiché il diritto dei bambini e degli adolescenti alla socialità ed al gioco è di natura universale e non derivante dalla condizione di lavoro dei genitori, sarà la pluralità delle offerte previste a garantire che nessun bambino o adolescente sia escluso dalla possibilità di vivere esperienze garantite e sicure al di fuori del contesto domestico.



# Riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari

Decorrenza: maggio 2020.

I parchi ed i giardini pubblici rappresentano una risorsa disponibile di grande importanza per tutti, e certamente anche per i bambini e gli adolescenti, che possono godersi della possibilità di realizzare esperienze all'area aperta sia orientate alla scoperta dell'ambiente che alla realizzazione di attività di gioco col supporto di attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso.

La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire di casa, sebbene richieda di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia, in carico alla responsabilità degli adulti presenti, che sia rispettato il prescritto distanziamento fisico.

Gli aspetti considerati riguardano:

- 1) l'accessibilità degli spazi;
- 2) i compiti del gestore;
- 3) la responsabilità del genitore o dell'adulto familiare accompagnatore, o del ragazzo se almeno 14enne.

## 1.1 Accessibilità degli spazi

- 1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni;
- 2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell'area interessata.

## 1.2 Compiti del gestore

- 1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:
  - a) manutenzione e controllo periodico;
  - b) pulizia periodica degli arredi;
  - c) supervisione degli spazi.
- 2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:
  - a) definendo e controllando dei suoi confini;
  - b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.
- 3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:
  - a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
  - b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).

## 1.3 Responsabilità del genitore o dell'adulto familiare accompagnatore (o del ragazzo se almeno 14enne)

- 1) Attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:
  - a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;

- b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non è necessario l'accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull'area, la responsabilità di mantenere il distanziamento fisico);
- 2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.



# Attività organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi simili (fattorie didattiche, ecc.)

**Decorrenza: dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo.**

La realizzazione di esperienze ed attività all'aperto rappresenta un'opportunità fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini e degli adolescenti e sempre di più il tema ha assunto centralità e attenzione all'interno della definizione di *outdoor education*, con cui si sottolinea non solo l'aspetto ricreativo, ma innanzitutto il legame fra l'esperienza dell'ambiente e della natura e lo sviluppo di importanti dimensioni dell'esperienza individuale.

Dal 18 maggio 2020, gli enti interessati avranno l'opportunità di avviare i percorsi per definire, sentiti i soggetti coinvolti e d'intesa con i gestori, la progettazione e l'organizzazione delle attività.

I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati nonché da organizzazioni ed enti del Terzo Settore.

All'interno di questa prospettiva, molte sperimentazioni innovative si sono sviluppate non solo all'interno di esperienze internazionali nordeuropee di più lunga tradizione, ma per meritoria iniziativa di quelle realtà locali che hanno positivamente investito in questo settore.

La realizzazione di attività all'aperto – nella presente circostanza – rappresenta peraltro un importante elemento in ordine alla possibilità di garantire che l'esperienza dei bambini e degli adolescenti si realizzi in un ambiente per sua natura areato ed in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico.

Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso.

Gli aspetti considerati riguardano:

- 1) l'accessibilità;
- 2) gli standard per il rapporto fra i bambini o gli adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
- 3) gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini e gli adolescenti e le strategie generali per il distanziamento fisico;
- 4) i principi generali di igiene e pulizia;
- 5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;
- 6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività;
- 7) l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini o degli adolescenti;
- 8) il triage in accoglienza;
- 9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
- 10) le attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità.

## 2.1 Accessibilità degli spazi

Le condizioni di salute dei bambini e degli adolescenti che partecipano all'offerta delle attività devono essere considerate con l'aiuto del pediatra di libera scelta, anche per l'eventuale segnalazione della necessità di applicare misure protettive aggiuntive individualizzate.

In via generale, l'accesso potrà realizzarsi alle seguenti condizioni:

- 1) da parte di tutti i bambini ed adolescenti a partire dai 3 anni di età, si intende che il progetto deve preferibilmente essere circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini e adolescenti accolti; a tale scopo, per esempio, possono essere distinte fasce relative alla scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);
- 2) mediante iscrizione è il gestore a definire i tempi ed i modi d'iscrizione dandone comunicazione in modo pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte, con criteri di selezione della domanda da definirsi nel caso di domande superiori alla ricettività prevista.

## 2.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile

Il fatto che tutte le attività si svolgano all'aperto rappresenta certamente un'opportunità privilegiata.

Ciò premesso, in considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate.

## 2.3 Standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico

Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all'età dei bambini o adolescenti stessi, come segue:

- 1) per i bambini in età di scuola dell'infanzia (da 3 a 5 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;
- 2) per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;
- 3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) è consigliato un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.

## 2.4 Principi generali d'igiene e pulizia

Considerato che l'infezione virale si realizza per *droplets* (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutando o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

- 1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
- 2) non tossire o starnutire senza protezione;
- 3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
- 4) non toccarsi il viso con le mani.

Particolare attenzione deve essere rivolta all'utilizzo corretto delle mascherine.

Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro.

I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

## **2.5 Criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori**

Oltre alla verifica dei requisiti di formazione è opportuno prevedere un numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità. In via complementare, costituirà un'opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente formati.

Tutto il personale, sia professionale che volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d'igiene e sanificazione.

È altresì importante che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all'età dei bambini che accoglierà e così in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con i bambini o gli adolescenti.

## **2.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e la stabilità nel tempo della relazione tra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti**

Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra il piccolo gruppo di bambini ed adolescenti e gli operatori attribuiti dev'essere garantita con continuità nel tempo.

Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.

Le diverse attività programmate devono realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:

- 1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini o gli adolescenti anche ai fini di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
- 2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività, almeno giornaliera, con detergente neutro;
- 3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumo di pasti.

## **2.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti**

È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini e degli adolescenti si svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è opportuno scaglionarne la programmazione nell'arco di un tempo complessivo congruo. Meglio inoltre organizzare l'accoglienza all'esterno dell'area segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare.

All'ingresso nell'area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone, o con gel igienizzante.

L'igienizzazione delle mani dovrà ovviamente essere realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno.

## **2.8 Triage in accoglienza**

I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un opportuno ingresso separato dell'area o della struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno tra i 5 ed i 10 minuti.

Quando possibile, è opportuno che i punti di ingresso siano differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati.

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone oppure di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino o dell'adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o l'adolescente dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all'accompagnatore.

Il gel idroalcolico deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche alternativamente:

- 1) chiedere ai genitori se il bambino o l'adolescente abbia avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa;
- 2) dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto, da pulire con una salvietta igienizzante o del cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo ed alla fine dell'accoglienza; ed in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino o l'adolescente inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

La stessa procedura va posta in essere all'entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa ed allertare il loro medici di medicina generale (MMG) ed il soggetto gestore.

## 2.9 Progetto organizzativo del servizio offerto

Il gestore dell'attività deve garantire l'elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l'attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali.

Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente all'interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno.

Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) il calendario di apertura e l'orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all'utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate;
- 2) il numero e l'età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico
- 3) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l'utilizzo di una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne

preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;

- 4) i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si svolgono dall'inizio al termine della frequenza; ed individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali;
- 5) l'elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
- 6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;
- 7) le specifiche modalità previste per l'eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l'accompagnamento a bordo da parte di una figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico;
- 8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
- 9) l'elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
- 10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica;
- 11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo delle mascherine;
- 12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.

## **2.10 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità**

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, dovrebbe essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l'adolescente, anche favorendo il rapporto numerico 1 a 1.

Il personale coinvolto dovrà essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare i bambini e gli adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

# **Attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini d’età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti simili (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.)**

**Decorrenza: da giugno 2020 e per il periodo estivo.**

L'utilizzo di sedi ordinariamente ospitanti i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per realizzare i centri estivi che offrano un programma di attività ludico-ricreative, nel periodo estivo in cui gli stessi servizi educativi e scuole prevedono una fase di chiusura, ha una tradizione molto forte e radicata in numerosissime realtà locali.

Le sedi di servizi educativi e di scuole maggiormente utilizzate per questo scopo sono naturalmente quelle che sono dotate di un generoso spazio verde dedicato poiché questo consente di realizzare attività anche all'aperto e diverse da quelle che caratterizzano l'attività didattica che si svolge durante il calendario scolastico.

Non è naturalmente esclusa la possibilità di utilizzare anche altre sedi simili, a patto che le stesse offrano le medesime funzionalità necessarie, in termini di spazi per le attività all'interno e all'esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla preparazione e distribuzione di pasti.

In generale, il progetto delle attività offerte predilige il riferimento ad attività ludiche che consentano di utilizzare il tempo della giornata in modo disteso e piacevole.

I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del Terzo Settore.

Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano:

- 1) l'accessibilità;
- 2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
- 3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico;
- 4) i principi generali d'igiene e pulizia;
- 5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;
- 6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;
- 7) l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti;
- 8) i triage in accoglienza;
- 9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
- 10) le attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità.

### 3.1 Accessibilità degli spazi

Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai centri estivi devono essere considerate con l'aiuto del pediatra di libera scelta.

Devono in ogni caso essere previsti criteri di priorità nell'accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro (per esempio situazioni con entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo *smart-working*, condizioni di fragilità, ecc.)

In via generale, l'accesso deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

- 1) da parte di tutti i bambini e degli adolescenti, si intende che il progetto deve essere circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi bambini ed adolescenti accolti; a tale scopo, dovranno distinte fasce relative alla scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) ed alla scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni);

- 2) mediante iscrizione è il gestore a definire i tempi ed i modi d'iscrizione dandone comunicazione in modo pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte;
- 3) con criteri di selezione della domanda, nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutta la domanda espressa, deve essere redatta una graduatoria di accesso che tenga conto di alcuni criteri, quali ad esempio:
  - a) la condizione di disabilità del bambino o adolescente;
  - b) la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino ed adolescente;
  - c) il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente.

### **3.2 Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile**

In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate.

Le verifiche sulla funzionalità dell'organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività programmate non possono prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio dal punto di vista della sicurezza.

In considerazione delle necessità di distanziamento fisico è opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.

Vista l'organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività dei centri estivi nell'ambito del territorio di riferimento.

In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

### 3.3 Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed adolescenti, e strategie generali per il distanziamento fisico

I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini e degli adolescenti nelle attività comuni come il pasto o l'uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19.

Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all'età dei bambini ed adolescenti nel modo seguente:

- 1) per i bambini in età di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;
- 2) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;
- 3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.

### 3.4 Principi generali d'igiene e pulizia

Considerato che l'infezione virale si realizza per *droplets* (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutando o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

- 1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
- 2) non tossire o starnutire senza protezione;
- 3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
- 4) non toccarsi il viso con le mani;
- 5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
- 6) arieggiare frequentemente i locali.

Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti. Particolare attenzione deve essere rivolta all'utilizzo corretto delle mascherine.

Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro.

I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e di "disinfezione" almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

### **3.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori**

Oltre alla verifica dei requisiti di formazione è necessario prevedere un certo numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità.

In via complementare, costituirà una opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente formati.

Tutto il personale, professionale e volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.

Molto importante è anche che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all'età dei bambini e degli adolescenti che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con gli stessi.

### **3.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti**

Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra piccolo gruppo di bambini ed adolescenti ed operatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.

Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.

La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:

- 1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai fini di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
- 2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro;
- 3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumo di pasti;
- 4) attenzione alla non condivisione dell'utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel momento del consumo del pasto;
- 5) non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini.

### **3.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti**

È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed adolescenti si svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è opportuno scaglionarne la programmazione nell'arco di un tempo complessivo congruo. Meglio inoltre organizzare l'accoglienza all'esterno dell'area segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare.

All'ingresso nell'area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante.

L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno.

### **3.8 Triage in accoglienza**

I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno fra i 5 ed i 10 minuti.

Quando possibile, saranno opportunamente differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati.

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche alternativamente:

- 1) chiedere ai genitori se il bambino o l'adolescente ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa;
- 2) dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione).

La stessa procedura va posta in essere all'entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore.

### **3.9 Progetto organizzativo del servizio offerto**

Il gestore dell'attività deve garantire l'elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l'attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali.

Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nel presente documento e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente all'interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno.

Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all'utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate;

- 2) il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;
- 3) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l'utilizzo di una piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;
- 4) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall'inizio al termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali;
- 5) l'elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
- 6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;
- 7) le specifiche modalità previste per l'eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l'accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico;
- 8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
- 9) l'elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
- 10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita periodica;
- 11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo delle mascherine
- 12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti.

### **3.10 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità**

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore per 1 bambino o adolescente.

Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE TECNICO

## COMUNICATO UFFICIALE N° 332 – 2019/2020

**Bando di ammissione ai Corsi per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence (d'ora innanzi solo Corso) che avranno luogo a livello regionale dal 22 giugno al 31 luglio 2020.**

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice i Corsi sopra indicati e ne affida l'attuazione all'AIAC o al Settore Giovanile e Scolastico. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all'interno della propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.
2. I Corsi sono riservati a coloro che, durante la stagione sportiva 2019/2020, abbiano svolto l'attività di allenatori nelle categorie giovanili, ove non vi era l'obbligo di abilitazione e che rispondano ai requisiti di cui ai punti 7 e 8. L'elenco dei candidati sarà trasmesso dai Presidenti dei Comitati Regionali della L.N.D. al Settore Tecnico della F.I.G.C. **entro la data del 16 giugno 2020.**

3. I Corsi avranno una durata complessiva di 124 ore e saranno suddivisi in due parti. La prima, composta esclusivamente da lezioni teoriche, si svilupperà nell'arco di 96 ore e si svolgerà dal 22 giugno al 31 luglio 2020 in modalità **online**, utilizzando la piattaforma **Cisco Webex Meetings**. Le 28 ore di lezioni pratiche, il tirocinio, gli arbitraggi, il corso BLS-D e gli esami finali, si svolgeranno in date e modalità da definire.

Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di svolgere al termine della fase online un test per l'ammissione alla parte pratica.

Le lezioni teoriche si terranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e dalle ore 20:30 alle ore 21:30, mentre il sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle 11:30 alle 12:30, secondo il seguente calendario:

- 22, 23, 24, 25, 26, 27 giugno;
- 29, 30 giugno e 1, 3, 4 luglio;
- 6, 7, 8, 9, 10, 11 luglio;
- 13, 14, 15, 17, 18 luglio;
- 20, 21, 22, 24, 25 luglio;
- 27, 28, 29, 30 e 31 luglio.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

4. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità, nelle regioni in cui le richieste fossero più di 60, di autorizzare lo svolgimento dei Corsi in più sessioni da svolgersi entro la fine della prossima stagione sportiva 2020/2021. Il Settore Tecnico, nella prima fase online, si riserva la possibilità di accorpate candidati provenienti da più regioni in un unico corso.
5. Sarà cura del Settore Tecnico fornire il protocollo previsto per i corsi in modalità online, dove saranno evidenziate tutte le linee guida che i corsisti dovranno seguire per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma **Cisco Webex Meetings**. Per la partecipazione alle lezioni sarà necessario testare il corretto funzionamento della connessione Internet e dei dispositivi audio-video.

6. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie d'insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi ai Corsi. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
7. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) attività di allenatore nelle categorie giovanili nella stagione 2019/2020 ove non vi era l'obbligo di abilitazione;
  - b) età minima 18 anni, compiuti alla data del 22 giugno 2020;
  - c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
  - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.
8. In caso di squalifica:
- a) non potranno essere ammessi ai Corsi i candidati che, nella stagione sportiva 2018-2019 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
  - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
  - c) saranno altresì esclusi dai Corsi gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
9. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella successiva autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.**
10. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **720,00€** comprensiva della quota di immissione nei ruoli.
11. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico, inerente lo svolgimento dei Corsi e a sottoscrivere il protocollo di cui al punto 5 del presente bando.
12. Tutti gli interessati potranno prendere visione del "Bando di ammissione ai Corsi" o scaricarlo dai seguenti siti internet:  
***[www.settoretecnico.figc.it](http://www.settoretecnico.figc.it); [www.assoallenatori.it](http://www.assoallenatori.it); [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it); [www.lnd.it](http://www.lnd.it).***
13. I Corsi per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence si concluderanno con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la Commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
14. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento dei Corsi potrà subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate.

Pubblicato in Firenze 28/05/2020

Il Segretario  
*Paolo Piani*

Il Presidente  
*Demetrio Albertini*